

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 15 ottobre 1996

CECOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
15 ottobre 1996, n. 0379/Pres.

Legge regionale 42/96, articolo 78. Nomina del commissario liquidatore dell'Azienda regionale delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 78 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 che stabilisce la soppressione con il 31 dicembre 1996 dell'Azienda delle foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita con legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, la decadenza a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (15 ottobre 1996) degli organi di amministrazione (Consiglio di amministrazione, Presidente e Direttore) ed il subentro nelle loro competenze di un Commissario liquidatore nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai parchi;

RILEVATO, altresì, che ai sensi del medesimo articolo il Commissario liquidatore - cui spetta un'indennità mensile lorda di carica di lire 2.508.275 - va scelto fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere, ed ha il compito di liquidare al 31 dicembre 1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

VISTA la nota del 9 ottobre 1996, n. 547, con la quale l'Assessore regionale alle foreste e ai parchi propone per il suddetto incarico la signorina Enrica Avian, dipendente regionale con qualifica di consigliere giuridico amministrativo legale, attualmente in servizio presso l'Azienda delle foreste, e ne allega il relativo curriculum;

RITENUTO di accogliere la richiesta, in considerazione dei requisiti posseduti dalla candidata;

VISTO l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto la signorina Enrica Avian, nata ad Aiello del Friuli (Udine) il 9 luglio 1949, è nominata Commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 78 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Detto Commissario dovrà concludere l'attività di liquidazione dell'azienda con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997.

Allo stesso spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a lire 2.508.275, a carico del capitolo 3077 del bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 15 ottobre 1996

CECOTTI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
25 ottobre 1996, n. 0392/Pres.**

Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15. Adozione della grafia ufficiale della lingua friulana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, relativo alla «Grafia ufficiale della lingua friulana»;

VISTO l'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 15/1996 che individua quale criterio fondamentale per le scelte della grafia ufficiale della lingua friulana la coerenza sistemica cioè con il minimo di eccezioni;

VISTO l'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 15/1996 che demanda alla Commissione scientifica prevista dal comma 4 del medesimo articolo il compito di proporre soluzioni univoche alle residue divergenze tra la grafia della Società Filologica Friulana e la «grafìa unitaria normalizzata» individuata dalla Provincia di Udine sulla base della delibera consiliare n. 226 del 15 luglio 1986;

CONSIDERATO che la ratio dell'articolo 13 della legge regionale n. 15/1996, come risulta dai lavori preparatori della legge, è quella di prendere a base della individuazione della grafia ufficiale l'esistenza di una grafia tradizionale del friulano, quella della Società Filologica Friulana, cercando di darle maggiore coerenza sistemica, prendendo altresì atto che già la Provincia di Udine, attraverso una sua commissione di esperti, aveva proposto una revisione di tale grafia per dotarla di più coerenza e funzionalità, introducendo la «grafìa unitaria normalizzata» che è una evoluzione della grafia tradizionale nel senso di una maggiore coerenza sistemica;

ATTESO che la procedura prevista della legge regionale n. 15/1996 per individuare la grafia ufficiale della lingua friulana consiste nel scegliere soluzioni scientifiche

camente valide per rendere quanto più coerente possibile la grafia della Società Filologica Friulana con il vincolo che in tutti i casi (la grande maggioranza) in cui questa grafia concorda con la «grafia unitaria normalizzata» la soluzione è considerata comunque soddisfacente e non può essere modificata, mentre nei pochi casi in cui vi è discordanza si cerca una soluzione in grado di accrescere la coerenza sistemica, sentita in proposito la commissione scientifica di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 15/1996 che deve pronunciarsi su tali residue divergenze e solo su queste (articolo 13, comma 6);

ATTESO che secondo il libro di Aldo Moretti «Grafia della Lingua Friulana», edito dalla Società Filologica Friulana (Udine, 1993) le residue divergenze tra le due grafie sono le seguenti (pagine 15-17):

a) le prepalatali sorde e sonore: entrambe le grafie usano il digramma del Marchetti *cj* e *gj*, ma la grafia unitaria normalizzata considera tali digrammi puramente consonantici per cui:

- aggiunge una *i* se non segue una diversa vocale;
- lascia integro il digramma se è scoperto a fine parola;

b) la palatale sorda di fronte ad *a*, *o*, *u*, oppure scoperta in fine di voce, viene resa con *ç* nella «grafia unitaria normalizzata», e con *z* per la società Filologica Friulana;

c) plurale dei nomi che finiscono in *-t* e in *-ç*. La «grafia unitaria normalizzata» giunge una *-s* (per coerenza morfologica con la regola generale per la formazione del plurale). Quindi (per coerenza fonetica) non fonde il digramma risultante *ts* (affricata dentale sorda) in *z* neppure se questo compare all'inizio o in corpo di parola come fa (in tutti i casi) la Società Filologica Friulana;

d) la lettera *q* è nella «grafia unitaria normalizzata» sostituita da *c*, tranne per i vocaboli stranieri;

e) nella «grafia unitaria normalizzata» la lettera *z* rappresenta la palatale sonora in ogni caso (resa con *z* ovvero 'z della Società Filologica Friulana secondo la posizione davanti *a*, *o*, *u*, e con *g* davanti a *e* e *i*). La lettera *z* rappresenta anche il suono affricato dentale sonoro (come nella grafia della Società Filologica Friulana);

VISTA la relazione della commissione scientifica di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 15/1996, istituita con D.P.G.R. n. 0316 del 10 settembre 1996;

CONSTATATO che la Commissione scientifica concorda sulla precedente individuazione delle residue divergenze tra le due grafie di riferimento;

ATTESO che la divergenza rispetto all'uso della lettera *q* non è più tale, in quanto la Società Filologica Friulana ha accettato la proposta di eliminare tale lette-

ra dall'uso comune (vedi il libro di Moretti a pag. 39) e che tale soluzione è anche raccomandata dalla Commissione scientifica;

ATTESO che per la divergenza sub a) la Commissione scientifica raccomanda la soluzione della «grafia unitaria normalizzata» in quanto più coerente;

RITENUTO di accogliere tale raccomandazione;

ATTESO che per quanto riguarda la divergenza sub b) la Commissione scientifica preferisce la soluzione della «grafia unitaria normalizzata» *ç* in fine di parola, mentre introduce una terza soluzione (il digramma *ci*) davanti a *a*, *o*, *u*;

CONSIDERATO che la coerenza sistemica richiede, per quanto è possibile, un unico segno per ciascun fonema e che quindi (come avviene per i due sistemi grafici di base) lo stesso segno deve rendere la palatale sorda sia davanti alle vocali *a*, *o*, *u*, che in fine di parola;

RITENUTO quindi, di accogliere parzialmente il suggerimento della Commissione scientifica, scegliendo la lettera *ç* per entrambi i casi secondo la ratio della legge;

ATTESO che per quanto riguarda il plurale dei nomi che finiscono in *-t* la Commissione scientifica aggiunge *s* per coerenza morfologica;

ATTESO che per l'affricata dentale sorda in tutte le altre posizioni la Commissione scientifica propone la soluzione *z* ma riconosce esplicitamente che tale scelta deroga al criterio di coerenza che al contrario detterebbe il mantenimento del digramma *ts*;

RITENUTO di non accogliere la deroga proposta perchè in violazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 15/1996;

RITENUTO di mantenere il digramma *-çs* per il plurale dei nomi terminanti in *-ç* in applicazione dello stesso principio di coerenza morfologica adottato per i finali in *-t* nonchè per evitare ambiguità nel plurale di parole diverse;

RITENUTO che per la divergenza sub e) (palatale sonora) la soluzione della «grafia unitaria normalizzata» realizzi appieno il principio della coerenza sistemica in quanto rende il suono con la lettera *z* in ogni caso, in luogo della molteplicità di segni grafici usati dalle altre grafie nelle diverse situazioni (che, comunque, usano la *z* nella maggior parte dei casi);

RILEVATO che per tutte le divergenze esaminate residue la soluzione più coerente è quella proposta dalla «grafia unitaria normalizzata» anche alla luce delle considerazioni svolte dalla Commissione scientifica di cui alla legge regionale 15/1996;

VISTO l'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 15/1996;

VISTO l'articolo 13, commi 3 e 7, della legge regionale n. 15/1996;

DECRETA

1. È adottata come grafia ufficiale della lingua friulana la «grafia unitaria normalizzata» individuata dalla Provincia di Udine sulla base della delibera consiliare n. 226 del 15 luglio 1986.

2. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulana sovrintende al processo di attuazione per la grafia unitaria secondo il presente decreto.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, lì 25 ottobre 1996

CECOTTI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 agosto 1996, n. 71/Rag.

Impinguamento dello stanziamento, in termini di cassa, del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 mediante prelevamento dell'importo di lire 1.000.000.000 dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

RILEVATO che lo stanziamento iscritto, in termini di cassa, sul capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 è inesistente per far fronte ai maggiori pagamenti che si prevede di effettuare nell'immediato futuro;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di iscrivere l'importo, in termini di cassa, sul capitolo 5381 mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 - «Fondo riserva di cassa» - del medesimo stato di previsione;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

DECRETA

Art. 1

Sul capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 è iscritto, in termini di cassa, l'importo di lire 1.000.000.000.

Art. 2

Dal capitolo 8842 - «Fondo riserva di cassa» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 è prelevato l'importo di lire 1.000.000.000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 agosto 1996

LEPRE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 settembre 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 51*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 4 settembre 1996, n. 72/Rag.

Impinguamento dello stanziamento, in termini di cassa, di vari capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 29.198.830 dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

RILEVATO che gli stanziamenti iscritti, in termini di cassa, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono insufficienti per far fronte ai maggiori pagamenti che si prevede di effettuare nell'immediato futuro;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di aumentare gli stanziamenti, in termini di cassa, dei seguenti capitoli del precitato stato di previsione per l'importo a fianco di ciascuno indicato mediante prelevamento della somma di lire 29.198.830 dal capitolo 8842 - «Fondo riserva di cassa» - del medesimo stato di previsione:

CAPITOLI	IMPORTI
1136	4.877.910
1137	320.920
5022	24.000.000

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

DECRETA

Art. 1

Sui sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono iscritti, in termini di cassa, gli importi a fianco di ciascuno indicati: